TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

ACCORDO CON I CREDITORI

per la composizione della crisi da sovraindebitamento

DECRETO FISSAZIONE DI UDIENZA

Il Giudice delegato

Visto il ricorso contenente proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 ss. Legge n. 3/12 presentato da nata a il

Letta la relazione del dott. Fabrizio Rudi Marsico, professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co. 9, l.3/2012, completa della positiva attestazione sulla completezza della documentazione e sulla convenienza del piano;

Ritenuta, ad una prima valutazione, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 (come da ultimo modificata da D.L. n. 137/2020 conv. con modifiche da L. n. 176/2020), e non risultando, allo stato, in base alla documentazione in atti, atti in frode ai creditori;

Visto l'art. 10 L. n. 3/2012;

Fissa

l'udienza del 31/03/2022, ore 12:15, innanzi a sé, per l'omologazione della proposta;

Ordina

la comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori a cura del O.C.C., ai sensi e nelle forme prescritte dall'art. 10, co.1, l. cit., almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art.11,co.1, l. cit., ossia del termine per le dichiarazioni di voto dei creditori; onerando l'OCC di versare nel fascicolo telematico la prova delle comunicazioni, nel termine di 5 giorni prima dell'udienza;

Avvisa

i creditori legittimati al voto ai sensi dell'art.11, co.2, che dovranno far pervenire la propria dichiarazione di voto sulla proposta, debitamente sottoscritta, all'organismo di composizione



Ordina

la trascrizione, a cura dell'OCC, del presente decreto presso la competente Agenzia del Territorio con riferimento al seguente immobile: appartamento sito in Foggia alla via

piano 1, identificato al Catasto di Foggia al

Zona 1, Cat. A/3, Classe 5, consistenza 5,5 vani;

Dispone

la pubblicazione della proposta e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia;

Dispone

la pubblicazione, a cura della cancelleria, della proposta e del presente decreto nel Registro delle Imprese;

Dispone

che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

Avvisa

il debitore che il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento, per cui egli non può disporre dei beni sui quali è stata ordinata la trascrizione; che in ogni caso a decorrere dalla data del presente decreto sino all'omologazione dell'accordo sono inefficaci gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione del decreto;

Dispone

che l'OCC, entro il giorno prima dell'udienza, depositi telematicamente nel fascicolo:

- A) la propria relazione in formato pdf nativo digitale copiabile (ove non l'abbia già depositata in tale forma);
- B) la prova delle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 10 comma 1 (quanto alle comunicazioni via PEC, mediante deposito dei file *eml* delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC);





Decreto di fissazione udienza n. cronol. 117/2022 del 16/02/2022 RG n. 721/2021

C) la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2;

Riserva

ove sia raggiunto l'accordo con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, di disporre all'udienza il seguito del procedimento con gli adempimenti di cui all'art. 12 primo comma.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte proponente ed all'O.C.C. dott. Fabrizio Rudi Marsico, e per gli adempimenti pubblicitari.

Foggia, 15/02/2022.

Il Giudice delegato dott.ssa Caterina Lazzara






Studio Legale Via Pallade Athena, 31, 04029 Sperlonga (LT) Tel. 0771 548484 – Fax. 0771 901925 Cell. 347 5123581

TRIBUNALE DI FOGGIA

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (art. 7 bis L. 3/2012) – ACCORDO CON I CREDITORI



Premesso che

- i ricorrenti, coniugati ed in regime di comunione dei beni, sono privati cittadini, non sono e non sono mai stati soci illimitatamente responsabili di società di persone, e versano in stato di sovraindebitamento, come da allegata relazione del gestore della crisi dott. Rudy Marsico nominato quale gestore della crisi dall'Organismo di Composizione delle Crisi presso l'ODCEC di Foggia;
- Il Sig. , infatti, è lavoratore dipendente, coniugato con la Sig.ra , casalinga, dal cui matrimonio sono nati due figli, attualmente minori in età scolare, (nato il) ed (nato il) ed (nato il) ed (15.000,00 annui per un nucleo familiare di sole 2 persone, accendeva un mutuo per l'acquisto della prima casa che comportava un importo pari a € 5.040,00 annuali e, perciò, sostenibile. Tuttavia nel 2010 il Sig perde il lavoro e



con esso il reddito, cui supplisce con alcuni lavori a tempo determinato che in alcuni casi avrebbero dovuto stabilizzarsi, trasformandosi in impiego a tempo indeterminato ma che, purtroppo, non si sono invece concretizzati, come da modello C/2 Storico del Centro per l'impiego di Foggia, in allegato.

In tale prospettiva di stabilizzazione il Sig. aveva acceso alcuni piccoli prestiti per far fronte alle necessità ed urgenze connesse alla nascita del secondo figlio ed all'acquisto di una vettura per sostituire quella che possedeva ormai divenuta irrecuperabile.

Nel 2014 finalmente venne assunto a tempo indeterminato e con un reddito annuo di circa euro 22.000,00 annui lordi. Nel 2017, anche in previsione di un aumento di retribuzione per maturata anzianità, accende un prestito con l'obiettivo di consolidare in un'unica rata i debiti residui e far fronte ad alcune esigenze impreviste e indifferibili, quali lavori di manutenzione straordinaria dell'abitazione.

Tuttavia tale aumento per matura anzianità, per effetto del fiscal drag, non si è tradotto in un concreto aumento del reddito disponibile che è anzi persino diminuito di poco.

Pertanto, i debiti contratti con banche e finanziarie, in un momento in cui erano sostenibili, successivamente sono diventati insostenibili a seguito della perdita dell'impiego del sig. dalle crescenti necessità familiari legate alla nascita del secondo figlio, generando così un perdurante squilibrio finanziario che non ha permesso più di assolvere regolarmente le obbligazioni assunte;

- Hanno depositato, quindi, in data 14.04.2020 presso OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi;
- Con provvedimento del giorno 08.06.2020, il suddetto OCC, ha nominato quale professionista incaricato, ex art. 15 comma 9 legge 27 gennaio 2012 n, 3, per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, il Dott. Rudi Fabrizio Marsico, nato a Foggia, il 10/04/1974 e con studio in Foggia, in Corso Benedetto Cairoli, n. 5, che accettava tale incarico, e procedeva alle verifiche previste, primento la relazione in atti;



- I ricorrenti non risultano aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, come verificato dal Gestore nominato;
- I ricorrenti ritengono di poter definire la loro situazione verso i creditori tramite l'accordo con i creditori;
- A seguito di vari incontri è stata consegnata al Gestore tutta la documentazione nonché il progetto di accordo redatto dai debitori con l'Assistenza degli scriventi difensori.
- La fattibilità e la convenienza dell'accordo è stata analiticamente illustrata ed attestata dal gestore nominato dott. Rudi Marsico, nella relazione allegata (doc. n. 6)

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, riportandosi integralmente all'allegato accordo con i creditori,

CHIEDONO

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di legge, in via principale dichiarare aperta la procedura di sovraindebitamento ex legge 3/2012 e ss.mm. ii. e decretare i provvedimenti conseguenti, inclusi quelli sulla pubblicità e sulla interdizione delle azioni esecutive individuali.

Si produce:

- 1. Proposta di accordo con i creditori;
- 2. Elenco Creditori con indicazione delle somme dovute;
- 3. Elenco beni e atti disposizione;
- 4. Redditi e spese familiari;
- 5. Autocertificazione dello stato di famiglia
- 6. Relazione particolareggiata OCC e relativi allegati;
- 7. Dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni 2018-2020;
- 8. CU degli ultimi 3 anni 2018-2020

Avv. Giuseppe Maria Valenti Avv. Andrea Galli Avv. Maria Paola Noccaro





•

st to the